COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

DELIBERA N. 32 DEL 02/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FUNZIONALI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

L'anno 2021 addì 02 del mese di luglio alle ore 14:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO,** con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FUNZIONALI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale

RICHIAMATA la Legge regionale 6 aprile 1998, n.11 e in particolare l'art. 12, comma 2 che stabilisce che il Piano Regolatore Generale comunale, tra l'altro, definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzano gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25/06/2020 avente ad oggetto la verifica degli equilibri funzionali ai sensi dell'art. 11 del PRG del Comune di Valtournenche al 31/12/2019;

CONSIDERATO che gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRGC stabiliscono che gli equilibri funzionali vengano verificati dall'Ufficio tecnico via via che pervengono le istanze e ogni anno dal Consiglio comunale;

DATO ATTO della avvenuta verifica degli equilibri funzionali relativi a servizi e attrezzature di cui agli articoli 12 e 13 delle NTA, effettuata dall'Ufficio tecnico in fase di istruttoria delle relative pratiche;

DATO ATTO della avvenuta verifica degli equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 delle NTA, effettuata dall'Ufficio tecnico in fase di istruttoria delle relative pratiche;

RICHIAMATO il c. 4 dell'art.14 che stabilisce che: "Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale, con esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m^2 di SUR di nuova edificazione";

RICHIAMATA la lettera dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, pervenuta in data 09/07/2020 prot. 7303, nella quale veniva richiesta la modifica della formula per il calcolo degli equilibri funzionali ai sensi del c. 6 dell'art. 15 delle NTA, sostituendo la superficie "SUR" con il Volume "V".

RICHIAMATO il c. 6 dell'art.15 che stabilisce che: "In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art.10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$V1 \leq 0{,}5 * Vaa$

dove:

V1 = Volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = Volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12)"

VISTA la relazione sugli equilibri funzionali al 31/12/2020 redatta dall'ufficio tecnico, prot. n. 6613 del 10/06/2021, con la quale si da atto che al 31/12/2020, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 15, c. 6 delle NTA del vigente PRG, vengono modificati gli equilibri funzionali verificati al 31/12/2019 e pertanto sono complessivamente assentibili mq 127 – mc 8851 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	13
Favorevoli:	13
Contrari:	-
Astenuti:	-

DELIBERA

DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri funzionali relativi a servizi e attrezzature di cui agli art. 12 e 13 delle NTA verificati dall'Ufficio tecnico in fase di istruttoria delle relative pratiche fino al 31/12/2020;

DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 delle NTA verificati dall'Ufficio tecnico in fase di istruttoria delle relative pratiche fino al 31/12/2020;

DI APPROVARE la relazione sugli equilibri funzionali al 31/12/2020 redatta dall'ufficio tecnico, prot. n. 6613 del 10/6/2021;

DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri funzionali di cui all'art. 14, c. 4 (tipi di intervento) e all'art. 15, c. 6 (usi e attività) delle NTA e che pertanto sono complessivamente assentibili **mq 127 – mc 8851** per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	**Dott. REY RENE'**